LEGGE SUL PROCURATORE DEL FISCO - GIUDICE CONCILIATORE (1)

22 Agosto 1914 N. 26

Art. 1.

- Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore esercita tutte quelle funzioni che gli sono attribuite dalle leggi emanate e da emanarsi.

Art. 2.

- Possono essere nominati alla carica ora detta tutti i cittadini originari Sammarinesi che o sono notai esercenti o sono almeno iscritti nell'albo degli avvocati o dei procuratori a norma della Legge 26 Maggio 1924.

Art. 3.

- La nomina è fatta in seno al Consiglio Grande e Generale a mezzo di sorteggio nel Marzo di ogni anno.

La stessa persona non può essere rieletta prima che sia esaurito il turno ossia prima che siano stati chiamati a coprire la carica tutti gli altri aventi diritto alla nomina.

Art. 4.

- Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore che cessa dalla carica dovrà, in qualità di Pro - fiscale e Pro - conciliatore, sostituire il nuovo Fiscale e Conciliatore che, per plausibile motivo riconosciuto dal Commissario della Legge, sia impedito ad esercitare le sue funzioni.

Art. 5.

- Al Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore è corrisposta una indennità di lire 500. (2)

Al Pro - fiscale e Pro - Giudice Conciliatore verrà volta per volta liquidata una indennità dal Commissario della Legge.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 6.

- Il turno in corso è formato come segue: 1) not. Bonelli - 2) not. Babboni - 3) not. Belloni - 4) not. Telemaco Martelli - 5) not. Fattori.

Art. 7.

- Le nuove iscrizioni saranno poste di seguito a quelle suindicate.

Qualora l'iscrizione avvenga a turno iniziato il nuovo iscritto non potrà partecipare al sorteggio che col turno susseguente.

(1) Statuto, Libro I, Rubrica XXIII, R. pag. 15 - Codice Penale, art. 135 e segg. 157, R. pag. 454 e 457 - Legge sui tribunali 29 Marzo 1897, R. pag. 335 - Legge Procedurale sulle controversie innanzi al Conciliatore, R. pag. 351.

(2) Con Decreto Consigliare 27 Giugno 1918 la indennità fu elevata a L. 750. Con l'approvazione del Bilancio 1920 -1921 la indennità fu portata a L. 3100. Con Decreto Consigliare 25 Aprile 1921 detta indennità è stata fissata in L. 1800 se il nominato non è impiegato governativo e L. 1200 se è impiegato governativo.